



I costi della mediazione obbligatoria sono in contrasto con la direttiva UE

Descrizione

Il Tribunale di Verona (dott. Vaccari) con ordinanza del 24 novembre scorso ritiene **la norma in tema di mediazione obbligatoria in contrasto con i principi fondamentali della Ue**, e ciò² anche a seguito della **entrata in vigore del D.M. 24 ottobre 2023, n. 150**, che, tra le altre cose, ha elevato gli importi delle spese per la mediazione, determinando un incremento dei complessivi costi che le parti devono sostenere per la mediazione obbligatoria e che sono comprensivi di quelli per l'assistenza difensiva obbligatoria.

Ed invero la Corte di Giustizia con la sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 ha ribadito quali siano i **presupposti per poter ritenere compatibili con il principio comunitario della tutela giurisdizionale**

effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, le forme di ADR obbligatoria, a prescindere dalla qualità soggettiva delle parti.

La Corte di Giustizia ha infatti affermato che un simile giudizio di compatibilità³ può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte le seguenti condizioni:

- 1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti;
- 2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale;
- 3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;
- 4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti (*very low costs* e *frais peu importants* secondo le espressioni inglese e francese utilizzate dalla Corte di Giustizia), per le parti.

Ad avviso del Tribunale di Verona la disciplina nazionale della mediazione obbligatoria, come integrata dal regolamento, non rispetta l'ultima delle predette condizioni *poich *, prevedendo anche l'assistenza difensiva obbligatoria (art. 8, comma 5, d. lgs. 28/2010) comporta dei **costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti**.



Sul punto il Giudice veronese evidenzia *“come la sentenza della Corte di Giustizia Ue n.457/2017, nel ribadire la necessità che la ADR obbligatoria determini costi non ingenti per le parti, non abbia inteso considerare le diverse modalità di svolgimento della procedura che possano essere state previste dalle leggi nazionali, lasciando così intendere che siffatto presupposto è imprescindibile (e!) Non è dubitabile poi che **l’esborso al quale le parti sono tenute nei confronti dei rispettivi legali sia consistente** se si considerano, in difetto della evidenza di un accordo sul punto, gli importi dei valori medi di liquidazione fissati dal D.M. 147/2022”*.

Il Giudice mette mano alla calcolatrice ed individua il reale costo, imposto per la mediazione obbligatoria, escludendo che esso possa essere considerato poco significativo. Ed infatti afferma che: *“che **il costo per l’assistenza difensiva per le parti rimane significativo** anche se il procedimento di mediazione dovesse concludersi al primo incontro tenuto conto che il suddetto regolamento non prevede nemmeno un compenso ridotto per l’avvocato che assista la parte in quella fase iniziale della procedura, di durata e impegno assai contenuti, cosicché per la relativa quantificazione occorre far riferimento sempre ai sopra citati valori medi di liquidazione, da ridursi adeguatamente ma sempre con risultati di una certa consistenza. (e!) Il d.m. 150/2023 ha introdotto, agli artt. da 28 a 32, significative novità in tema di criteri di determinazione delle spese e dei compensi per le attività di mediazione. Infatti ha previsto che si debbano versare per la sola partecipazione al primo incontro, oltre, alle spese vive le spese di avvio, variabili, in base al valore della lite, da euro 40 ad euro 110,00, e le spese di mediazione, comprendenti il compenso del mediatore, variabili, in base al valore della lite, da euro 60,00 ad euro 170,00. Tali importi vanno ridotti di un quinto quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda o quando è demandata dal giudice. Orbene, anche tenendo conto di tale riduzione, **il costo della mediazione che si arrestasse al primo incontro varia da un minimo di euro 364,00 (euro 80 per le spese della mediazione, senza spese vive, oltre ad euro 284,00 per il compenso per il difensore per la fase di attivazione) per le controversie di valore più basso ad un massimo di euro 1.596,00 (euro 226,00 per le spese della mediazione, senza spese vive, oltre ad euro 1.370,00 per il compenso del difensore per la fase di attivazione) per le controversie di valore più elevato. Nessuno dei predetti importi si può considerare poco significativo nel senso indicato dalla Corte di Giustizia”***.

Categoria

1. News

Data di creazione

17 Dic 2023